



LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE: SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEDE SUCCURSALE : SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

Via Donatello, 80 - Tel.095/6136083 Fax 095/7694523 - C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. : CTPC01000A -

E-mail : ctpc01000a@istruzione.it – PEC : ctpc01000a@pec.istruzione.it Sito Web Scuola:

www.liceovergadrano.edu.it



REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO

DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ, INTEGRATIVI E PRELIMINARI

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 5 settembre

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, “*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286*”, ed in particolare l'articolo 45 in materia di iscrizione scolastica;
- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare gli artt. 192, 193;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “*Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*”;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, “*Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento*”;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO** il D.M. n. 5 del 8 febbraio 2021 – “*Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*”;
- VISTA** la nota MIM - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Servizio Ispettivo prot. 1046 del 09/01/2024, recante oggetto “*Trasferimenti degli alunni tra istituzioni scolastiche nella scuola secondaria di secondo grado*”;
- PREMESSO** che la normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diversi indirizzi di studi qualora le esigenze educative si siano modificate;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento che disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità o preliminari, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

I. PREMESSA – REGOLE GENERALI

1. Gli esami integrativi e di idoneità nella scuola di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni (generalmente nell'ultima settimana di agosto).
2. L'esame di idoneità deve svolgersi, nella scuola di destinazione, prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione.
3. L'esame integrativo deve svolgersi, nella scuola di destinazione, prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza.
4. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo. Di norma il periodo degli esami è l'ultima settimana di agosto, prima dell'inizio delle lezioni.
5. In caso di **esami integrativi**, la **commissione**, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami. La Commissione è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti¹.
6. In caso di **esami di idoneità** o di **esami preliminari**, la **commissione**, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da tutti i docenti della classe cui il candidato aspira².

¹ Per la Commissione costituita per gli esami integrativi sono stati predisposti i modelli di verbale allegati al presente Regolamento

² Per la Commissione costituita per gli esami di idoneità e per gli esami preliminari sono stati predisposti i modelli di verbale allegati al presente Regolamento.

7. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

II. TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA CON IL MEDESIMO INDIRIZZO, ARTICOLAZIONE, OPZIONE E PER LA MEDESIMA CLASSE FREQUENTATA

1. La domanda di trasferimento da un'istituzione scolastica ad altra **avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi**, può essere presentata, per motivi debitamente rappresentati, anche nel periodo successivo ai primi mesi dell'anno scolastico.
2. La concessione del nulla osta in uscita è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - il trasferimento deve riguardare tassativamente lo stesso indirizzo, articolazione, opzione e classe della scuola di provenienza;
 - deve sussistere la disponibilità all'accettazione da parte della scuola di accoglienza, in termini di capienza della classe di destinazione e secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2009.
3. Il trasferimento in ingresso sarà preso in considerazione nei limiti della capienza delle aule.
4. Valutata la disponibilità di posti, si terrà un colloquio preliminare tra il DS o suo delegato, la famiglia e lo studente per analizzare la motivazione, acquisire informazioni (ad esempio sul **numero di assenze**, per verificare la validità dell'anno scolastico) informare sulle modalità del passaggio.
5. Il Consiglio della classe ricevente dovrà elaborare un bilancio delle competenze acquisite dall'alunno per definire eventuali recuperi.
6. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che svolgono attività di tipo itinerante possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.

III. TRASFERIMENTI ALUNNI AD ALTRO INDIRIZZO DI STUDI

1. TRASFERIMENTO ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE AD ALTRO INDIRIZZO

1. Visto il D.M. n. 5 del 08/02/2021 e in particolare l'art. 4, comma 10, lettera a), possono chiedere il nulla osta e conseguente iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza sostenere esami integrativi:

- a) gli alunni iscritti alle **classi prime** che richiedano l'iscrizione ad altro indirizzo entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico. La richiesta di iscrizione a classe prima di altro indirizzo di studi che perviene **oltre il 31 gennaio** potrà essere accettata con riserva, rinviando l'inserimento a settembre dell'anno successivo, salvo condizioni particolari (ad esempio trasferimento presso altra provincia o regione) che saranno di volta valutate dal Dirigente scolastico.

Possono chiedere il nulla osta e conseguente iscrizione alla **classe seconda** di altro indirizzo di studi, senza sostenere esami integrativi:

- b) gli studenti ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale al termine del primo anno; in questo caso però la procedura dovrà essere perfezionata prima dell'inizio delle attività didattiche o, al massimo, **nelle prime settimane dell'anno scolastico**.

2. Per gli studenti di cui alle precedenti lettere a) e b), ai sensi del D.M. n. 5 del 08/02/2021 art. 4, comma 12, *“L'iscrizione avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico”*. Le modalità di svolgimento del colloquio saranno definite con comunicazione annuale.

3. La concessione del nulla osta in uscita è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- la richiesta di trasferimento deve pervenire entro i termini indicati nel precedente comma 1, lett. a) e b);
- deve sussistere la disponibilità all'accettazione da parte della scuola di accoglienza, in termini di capienza della classe di destinazione e secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2009.

4. Il trasferimento in ingresso sarà preso in considerazione nei limiti della capienza delle aule.

5. Se la richiesta di trasferimento da un indirizzo ad un altro proviene da alunno/a frequentante il Liceo Verga, il Dirigente scolastico, valutate le ragioni, che dovranno essere debitamente motivate, sentito il consiglio della classe di provenienza e dell'eventuale classe di destinazione, potrà autorizzare il passaggio ad altro indirizzo, prevedendo dei percorsi interni di recupero e un colloquio finale sugli argomenti fondamentali delle discipline da integrare.

2. TRASFERIMENTO ALUNNI ISCRITTI NELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA DA UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA AD UN'ALTRA DI INDIRIZZO DIVERSO

1. Ai sensi del D.M. n. 5/2021, art. 4, il trasferimento di alunni verso classi successive alla seconda di istituti di indirizzo diverso può avvenire solo **dopo la conclusione dell'anno scolastico**, previo svolgimento di esami integrativi.
2. Non possono essere accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico.
3. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante, coincidenza delle discipline e dei programmi), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.
4. Lo studente per il quale in sede di scrutinio finale sia stata deliberata la **sospensione del giudizio** e l'attribuzione del debito scolastico, può sostenere esami integrativi solo dopo che il debito sia stato recuperato e lo scrutinio finale venga definitivamente concluso. Pertanto eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate con riserva.
5. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

3. TRASFERIMENTO DELL'ALUNNO DISABILE DA UNA ISTITUZIONE SCOLASTICA AD UN'ALTRA NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO. DOCENTI DI SOSTEGNO

Si riportano le disposizioni impartite dal vigente Contratto regionale USR Sicilia - Utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA.

In caso di trasferimento dell'alunno con disabilità in altra scuola, il docente con incarico a **tempo indeterminato** potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

Il docente con incarico a **tempo determinato** per l'intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell'alunno, dovrà seguire l'alunno nella nuova sede nell'ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l'operazione avverrà nell'ambito dello stesso distretto.

Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

IV. ESAMI DI IDONEITÀ

1. Gli esami di idoneità sono esami che debbono essere sostenuti su tutte le discipline, scritte e orali, dell'anno precedente a quello richiesto, così come previste dall'ordinamento del corso di studi per cui si fa domanda.
2. Possono sostenere gli esami di idoneità per una classe successiva alla prima:
 - a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe successiva alla prima, e/o gli studenti esterni o interni che hanno cessato la frequenza della propria classe prima del 15 marzo;
 - b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
3. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi.
4. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
5. Gli alunni in **istruzione parentale** sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso l'istituzione scolastica statale o paritaria, da loro scelta, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
6. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate al dirigente scolastico della scuola entro il 15 di luglio.
7. Gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo devono fare domanda per sostenere gli esami di idoneità entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni
8. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi dell'anno o degli anni per cui non abbiano la promozione, precedenti a quella alla quale aspirano, adeguandosi in tal senso alla programmazione dell'Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dal DPR 89 del 2010. I programmi, per ogni indirizzo, disciplina e anno di corso, sono disponibili presso gli Uffici di Segreteria.
9. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (ossia di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato), provvede alla disamina dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
10. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
11. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. La valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
12. Per gli studenti con disabilità, DSA e BES le prove degli esami di idoneità devono avere come riferimento il piano educativo individualizzato (allievi con disabilità) o personalizzato (allievi DSA e BES). Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
13. Il calendario degli esami viene pubblicato all'albo della scuola e sul sito di Istituto entro il 10 agosto di ogni anno. Sono possibili successive integrazioni o modifiche
14. La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio al quale partecipano tutti i membri della commissione. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito

almeno la sufficienza in tutte le materie. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

V. ESAMI INTEGRATIVI

1. Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
2. Possono sostenere gli esami integrativi, con domanda entro il 15 luglio (o entro diverso termine se indicato dalle circolari ministeriali annuali di iscrizione):
 - a) gli studenti di altra scuola o altro indirizzo della stessa scuola ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente a quella per cui si è ottenuta promozione, di un indirizzo della scuola non coincidente con quello fin qui svolto dallo studente;
 - b) gli studenti di altra scuola non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un indirizzo della scuola, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
3. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
5. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
6. Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
7. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad un indirizzo di studi della scuola è iscritto alla classe seconda previo un colloquio con apposita commissione istituita presso la scuola, formata da un Collaboratore del DS e dalla F.S. Area 1, integrata da eventuale docente di materie di indirizzo, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico.
8. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394. Gli studenti di cui sopra, che hanno frequentato le annualità corrispondenti a secondo, terzo, quarto anno dei percorsi di secondo ciclo in una scuola straniera sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento esami integrativi per le discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza
9. Eventuali domande di passaggio per allievi nello stato di sospensione del giudizio verranno accettate con riserva.
10. Per gli studenti con disabilità, DSA e BES le prove degli esami integrativi devono avere come riferimento il piano educativo individualizzato (allievi con disabilità) o personalizzato (allievi DSA e BES).
11. Il calendario degli esami viene pubblicato all'albo della scuola e sul sito di Istituto entro il 10 agosto di ogni anno. Sono possibili successive integrazioni o modifiche

VI. ESAMI PRELIMINARI

1. Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.
2. Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.
3. L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi.
4. La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita commissione.
5. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.
6. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).
7. L'esame preliminare è sostenuto, nella seconda metà di maggio davanti alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.
8. Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.
9. Ulteriori indicazioni sullo svolgimento degli Esami preliminari sono rintracciabili nell'annuale O.M. sugli Esami di Stato.

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- a) modelli di Verbali (per esami di idoneità, integrativi, di recupero)
- b) modulistica richiesta esami di idoneità/integrativi.

La modulistica di cui alla lettera a) è pubblicata sul sito dell'Istituzione scolastica, in Documenti – Documentazione personale scolastico - Modulistica.

La modulistica di cui alla lettera b) è pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica in Documenti – Documentazione famiglie.